



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

18
2021

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

SCELTE TRAGICHE

Atti del III convegno

"Medicina e diritto penale"

Taranto, 11 dicembre 2020

a cura di

Giuseppe Losappio

PAOLO STEFANI

Diritto, religione e scelte tragiche



EDIZIONI
S.G.E.

ISBN: 9788894503067

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio*(in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy, e-mail:
quaderni.dipartimentojonico@uniba.it telefono: +39 099 372382 • fax: +39 099 7340595
<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

18
2021 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

SCELTE TRAGICHE

Atti del III convegno
"Medicina e diritto penale"
Taranto, 11 dicembre 2020

a cura di
Giuseppe Losappio



L'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro"

ha chiuso il volume, composto da 287 pagine, il 28 luglio 2021.

Il testo è disponibile *open source* sul sito

<http://edizionidjsge.uniba.it/index.php/i-quaderni>.

I dottorandi Gianluca Ruggiero e Filomena Pisconti hanno collaborato
all'editing dell'opera. Un ringraziamento speciale alla dott. ssa Maria Di
Maggio. Senza il suo generoso e versatile impegno la pubblicazione non
sarebbe stata possibile

ISBN: 978889450367

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN
SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane. La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle medie ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;

- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;
- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio Comitato Scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di *editing* successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati

all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta. Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea, il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>. Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

I SESSIONE:

SCELTE TRAGICHE, CULTURA, ECONOMIA E DIRITTI

RELAZIONI

RICCARDO PAGANO <i>Die Kehre come scelta: il tragico come opportunità.</i>	1
STEFANO CERVELLERA, CARLO CUSATELLI, UMBERTO SALINAS <i>L'analisi quasi-real-time della mortalità tarantina fra emergenza ambientale e covid-19.</i>	8
LAURA COSTANTINO <i>Le scelte tragiche nel quadro della food security. Approvvigionamento alimentare e interventi regolativi nell'epoca della pandemia.</i>	14
IVAN INGRAVALLO <i>Il (difficile) bilanciamento tra misure di contrasto alla pandemia da covid-19 e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.</i>	24
PAMELA MARTINO <i>Giudicare su scelte tragiche sotto l'egida della CEDU: la funzione extraprocessuale del sindacato di legittimità costituzionale tra civil law e common law.</i>	36

PIERLUCA MASSARO	
<i>Le scelte tragiche nel prisma della tutela della salute in carcere.</i>	48
PAOLO PARDOLESI	
<i>Pandemie e scelte tragiche.</i>	65
FRANCESCO PERCHINUNNO	
<i>Scelte tragiche nell'era covid-19: la tutela del personale sanitario nel quadro dei valori costituzionali.</i>	72
MARIA BENEDETTA SAPONARO	
<i>L'insostenibile leggerezza del tragico.</i>	81
ADRIANA SCHIEDI	
<i>La dialettica tra logos/pathos: per una pedagogia fenomenologica della ragione empatica.</i>	92
PAOLO STEFANÌ	
<i>Diritto, religione e scelte tragiche.</i>	104
LAURA TAFARO	
<i>Il paradigma rovesciato: le scelte non tragiche.</i>	110
STEFANO VINCI	
<i>L'influenza spagnola e le scelte emergenziali del governo italiano.</i>	148

INTERVENTO PROGRAMMATO

FABRIZIO CESAREO	
<i>Principio di precauzione e gestione del rischio.</i>	170

II SESSIONE: SCELTE TRAGICHE, SCELTE INFELICI E DIRITTO PENALE

MAURIZIO CARBONE	
<i>Introduzione.</i>	174

RELAZIONI

LUCIA RISICATO

*Mors tua, vita mea, morire con il covid per l'assenza di posti letto.
Profili di responsabilità del "rianimatore".*

178

GIANDOMENICO DODARO

*Mors tua, vita mea, morire con il covid per l'assenza di posti letto.
Linee di fuga della responsabilità lungo la catena di "comando
e controllo" della sanità.*

189

MARCO SCOLETTA

*Covid, risorse scarse e profili di responsabilità da reato degli
enti sanitari.*

198

SILVIA TORDINI CAGLI

*La disattivazione del "supporto vitale" della persona capace
di consenso ma non di agire.*

212

MARIA BEATRICE MAGRO

*Disattivazione del "supporto vitale" della persona incapace
di consenso e di azione ed evoluzione giurisprudenziale sull'aiuto al suicidio.*

220

GIUSEPPE LOSAPPIO

Fine vita e "diritto vivente" dal caso Englaro a quello Trentini.

258

I SESSIONE

SCELTE TRAGICHE, CULTURA, ECONOMIA E DIRITTI

RELAZIONI

Paolo Stefani

DIRITTO, RELIGIONE E SCELTE TRAGICHE

ABSTRACT

Il contributo analizza il rapporto tra diritto, religione e scelte tragiche. Dopo aver analizzato il concetto di scelte tragiche e la distinzione tra queste e le scelte difficili e/o drammatiche, il saggio analizza i motivi per i quali l'irrompere della religione nelle dinamiche della sfera della convivenza sociale comporta una forma di tragicità delle scelte compiute dai soggetti istituzionali e dai soggetti individuali.

The paper analyzes the relationship between law, religion and tragic choices. After analyzing the concept of tragic choices and the distinction between these and the difficult and/or dramatic choices, the essay analyzes the reasons why the irruption of religion in the dynamics of the sphere of social coexistence involves a form of "tragicity" of the choices made by institutional and individual subjects.

PAROLE CHIAVE

Diritto, religione, scelte tragiche

Law, Religion, Tragic choices

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il tragico nell'esperienza giuridica e il rapporto tra politica, diritto e religione; 3. Appartenenza religiosa, libertà e scelte tragiche; 4. Le scelte tragiche tra bioetica, diritto e società multiculturale.

1. Il titolo del contributo è conseguenza di un'opzione operata a monte tra il concetto di scelte difficili, drammatiche e quello di scelte tragiche. Si è scelto, cioè, di analizzare il rapporto tra il diritto e la religione attraverso il concetto di scelte tragiche. Questa opzione genera due distinte considerazioni: la prima, qual è la differenza tra scelte tragiche e scelte difficili e/o drammatiche; la seconda, perché la questione delle scelte tragiche interseca il problema del rapporto tra il diritto e la religione e ancora perché l'irrompere della religione nelle dinamiche della sfera pubblica della convivenza genera la questione della "tragicità" delle scelte.

Possiamo affermare che siamo dinanzi all'emergere del tragico nel diritto quando la scelta operata dal soggetto, sia esso un soggetto istituzionale o individuale, comporta "una antitesi tra sistemi valoriali posti in maniera assolutizzante e – in quei sistemi valoriali - non sia raggiungibile una sintesi ... quando i valori in gioco e compromessi non sono in alcun modo bilanciabili, o perché considerati assoluti, non negoziabili, o perché di status diverso (perché non appartenenti a sistemi valoriali non compatibili)"¹. Le scelte tragiche si distinguono dalle scelte difficili o drammatiche proprio per il fatto che esse da un lato affondano alle radici del sistema della convivenza e da un altro lato prefigurano una sorta di cambiamento di paradigma, che accade quando i problemi che si creano sono il preludio di un mutamento sostanziale nell'ordine costituito dai sistemi giuridici e valoriali in campo.

Quando, per dirla con le parole di Bauman, un nuovo ordine sorge dal "caos" del mutamento dei valori in gioco², o quando le scelte operate dai soggetti impegnano nel profondo la dinamica del bilanciamento dei valori, caratteristica dei sistemi costituzionali contemporanei, dell'idea stessa del costituzionalismo occidentale. Il tragico irrompe nella dinamica del sistema della convivenza solo quando, cioè, i valori in campo si pongono in conflitto irrimediabile, generando un disordine (o caos) che non può essere governato semplicemente dalla produzione e/o applicazione delle norme della legge, delle norme giuridiche, come nel caso delle scelte difficili e/o drammatiche. Il conflitto tra valori irrimediabili, non negoziabili, il conflitto tra sistemi valoriali differenti, il mutamento del paradigma della convivenza, si distingue cioè dalla semplice individuazione di criteri e modalità di attuazione dei valori e principi fondamentali sui quali si fonda un sistema giuridico, come nel caso dell'analisi di Guido Calabresi e Philip Bobbit sulle scelte tragiche, che fonda la questione delle scelte

¹ G. Salvi, *Mito, Tragedia e Diritto*, in www.indafondazione.org, pp. 2-3.

² Z. Bauman, *Modernità e ambivalenza*, Torino, 2010, pp. 14 ss.

“tragiche”, o per meglio dire delle scelte drammatiche e/o dolorose, sui principi dell’analisi economica del diritto³.

In realtà, come si è cercato di dire, il problema delle scelte tragiche sta proprio nell’impossibilità di risolvere il conflitto dei valori all’interno del sistema di produzione e/o applicazione delle norme giuridiche. Nell’impossibilità, cioè, di affidare “alla legge e alla sua applicazione la composizione di tutti gli interessi che possono venire in comparazione si manifesta l’incompletezza del diritto positivo ...”⁴. Le scelte tragiche non si risolvono nell’individuazione di criteri e modalità definibili a priori attraverso cui bilanciare il conflitto degli interessi in gioco, nella capacità del sistema di generare al suo interno, all’interno di un quadro di valori condiviso, criteri e modalità per allocare le risorse e attuare i valori posti al fondo dell’ordinamento, del sistema della convivenza. Le scelte sono tragiche quando prefigurano un conflitto di valori talmente profondo da risultare non bilanciabile. Ciò accade quando si è alle soglie di un mutamento sostanziale nella struttura valoriale della convivenza, che non può non avere un impatto forte sul sistema delle regole giuridiche, ovvero quando il conflitto si attua tra un soggetto, o una comunità di soggetti, e il sistema delle regole della convivenza. E’ allora, e solo allora, che il decisore politico si trova dinanzi al problema della costruzione di un nuovo sistema di convivenza, di un nuovo “ordine” sociale.

2. Perché tutto quanto sin qui detto ha a che vedere con la religione e segnatamente con la relazione tra questa e il sistema giuridico? Per due ragioni che attengono sostanzialmente alla storia delle relazioni tra la politica, il diritto e la religione. La prima, riguarda in modo particolare il sorgere stesso della modernità come paradigma di un nuovo “ordine”, fondativo di un nuovo modello di convivenza sociale. È noto che l’ordine della modernità, quel mutamento storico che ha investito la politica e il diritto, dando luogo al modello del cd. diritto moderno che giunge sino a noi, è l’esito anche dell’avvento del cd. pluralismo religioso, conseguenza della frantumazione dell’unità interna alla cristianità generata dalla Riforma Protestante. I conflitti religiosi che hanno dilaniato l’Europa in quel periodo storico hanno causato un vero e proprio mutamento di paradigma nel concetto stesso di giustizia. Si affermano in questo periodo storico i principi e i valori giuridici che rappresentano il mutamento di paradigma e che fungeranno da soluzione ai conflitti e alla violenza di matrice religiosa. Dall’esito tragico dei conflitti religiosi, generati dall’incapacità dei soggetti in campo di trovare una sintesi e un bilanciamento nel conflitto tra valori indisponibili, nasce cioè un nuovo ordine sociale. Il sistema politico e giuridico dell’epoca si mostrava difettivo rispetto alla capacità di risolvere il conflitto dei valori e da quel conflitto nasceva un nuovo

³ G. Calabresi e P. Bobbit, *Scelte tragiche*, Milano , 2006, pp. 258.

⁴ G. Salvi, *op. cit.*, p.3.

modello politico e giuridico. I valori di quel nuovo sistema saranno i principi costituzionali dei secoli successivi e, per quel che riguarda più precisamente le relazioni tra il sistema giuridico e la religione, sono la libertà religiosa, l'uguaglianza religiosa e la laicità dello Stato. Questi principi costituzionali si affermano come emblema della neutralità dello Stato in materia religiosa, della separazione tra la dimensione religiosa e la dimensione della politica dell'esistenza umana. Il diritto moderno, quale diritto neutrale, si disinteressa delle questioni religiose, si separa in qualche modo dalla morale religiosa, divenendo un diritto razionale e astratto, valido per tutti i cittadini a prescindere dalla loro fede religiosa. La separazione tra religione e politica genera a sua volta una doppia appartenenza, normativa e di lealtà ordinamentale, quella politica e quella religiosa, che ben presto producono altri conflitti e altri elementi di emersione del tragico nelle relazioni tra il diritto e la religione. Ed è questa la seconda ragione per cui il tragico nell'esperienza giuridica interseca il problema della relazione tra il diritto e la religione.

3. L'appartenenza religiosa, che si radica sul diritto alla libertà di religione, o, come dice la nostra costituzione, sul diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, spesso genera nel soggetto giuridico un conflitto di lealtà tra i valori del proprio individuale ordinamento culturale e/o religioso rispetto a istituti obbliganti dell'ordinamento giuridico. Questo conflitto appare a volte irrisolvibile e sottratto alla possibilità di sintesi e/o di bilanciamento tra l'appartenenza politica e l'appartenenza religiosa. A volte, ed è il caso della società multi-etnica o multiculturale, il conflitto investe non tanto le norme nel loro contenuto apparente, ma i sistemi culturali che sono alla base dell'ordinamento giuridico da un lato, le cd. parti mute del diritto, e il sistema valoriale e normativo di tipo culturale di riferimento del soggetto eterocolto dall'altro. Un conflitto che può assumere le sembianze della vera e propria tragicità e che forse prelude ancora una volta ad un cambiamento di paradigma nell'analisi e interpretazione dei sistemi giuridici.

Perché, dunque, tutte le volte che la persona è posta dinanzi a scelte che riguardano il rapporto tra la religione e il diritto emerge una certa tragicità? Ciò accade perché le scelte religiosamente qualificate, esito dell'appartenenza religiosa dell'individuo, sono scelte che impegnano nel profondo la coscienza del soggetto, la stessa struttura antropologica dell'uomo in qualche modo è profondamente coinvolta in queste scelte. Sono scelte che riguardano valori etici fondamentali dell'esistenza umana. Il diritto di nascere, quello di morire, il diritto di curarsi, sono solo alcuni degli ambiti del sistema giuridico, dell'assetto costituzionale, che si riferiscono anche al problema del conflitto potenziale e in sé tragico tra il diritto e la religione.

Se volgiamo lo sguardo al principio di laicità nel sistema costituzionale italiano, affermato quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale dalla sentenza n.

203 del 1989 della Corte costituzionale, possiamo affermare che la sua evoluzione attiene in qualche modo all'evoluzione dei conflitti tra il sistema giuridico e la coscienza delle persone, a una evoluzione nel sistema giuridico che ha in qualche modo coinvolto valori ritenuti indisponibili, che ha indotto il legislatore a scelte che hanno causato veri e propri cambiamenti fondamentali, di paradigma, a quelle che possono essere definite scelte tragiche del legislatore. Due sono le tappe che hanno segnato nella storia italiana l'evoluzione dei rapporti tra la religione e il sistema giuridico e che hanno causato in modo irreversibile il progressivo distacco del sistema giuridico italiano dalla morale religiosa di tipo cattolico. Queste si svolgono nel decennio che va dagli inizi degli anni 70 agli inizi degli anni 80 dello scorso secolo. La legge sull'interruzione volontaria della gravidanza e quella sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio saranno confermati da due referendum popolari, nei quali l'impossibilità di trovare una sintesi tra valori ritenuti irrinunciabili segna un passaggio storico per l'Italia e la sua laicità, un mutamento sostanziale e paradigmatico nelle relazioni tra il diritto, la politica e la religione. Il conflitto sociale tra laici e cattolici determinò una svolta storica e fece comprendere come l'Italia avesse ormai maturato una coscienza laica. L'interruzione volontaria della gravidanza e il superamento dell'indissolubilità del matrimonio furono battaglie condotte sul crinale dell'affermazione dei diritti di libertà, dei diritti civili e segnò un conflitto lacerante tra lo stato e la Chiesa, tra società civile e società religiosa. Quel conflitto si giocò sul terreno dei valori indisponibili e le scelte del legislatore affermarono la prevalenza della libertà delle persone rispetto ai valori di una determinata religione. In qualche modo, la laicità si affermò quale principio "nuovo" posto a garanzia delle scelte di coscienza, senza che la religione potesse o dovesse rappresentare un limite etico alla libertà del cittadino. Lo Stato laico diveniva il garante delle scelte dei cittadini in materie eticamente sensibili. Il valore della libertà diveniva prevalente rispetto a quelli "religiosamente sensibili" della tutela della vita umana del nascituro e dell'indissolubilità del matrimonio come presupposto dell'unità della famiglia. Il conflitto di valori assoluti segnò una scelta che potremmo definire tragica, nel senso che la prevalenza degli uni generò il superamento e l'abbandono degli altri. Un nuovo modello sociale sorse da quel conflitto.

4. Il conflitto tra valori etici fondati sulla religione e valori laici dello Stato costituzionale si è riproposto sui temi bioetici, come la fecondazione assistita, altro referendum che ha visto la contrapposizione tra mondo laico e mondo religioso; o, ancora, in tema suicidio assistito, sul quale è recentemente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 242 del 2019, il cui dibattito ha riprodotto la contrapposizione tra laici e cattolici. Ma il conflitto insanabile tra valori religiosi e valori giuridico-costituzionali ha riguardato anche i cd. nuovi movimenti religiosi. Si pensi, ad esempio, al problema delle cure per i testimoni di Geova, al divieto opposto alle trasfusioni di sangue, anche nei confronti dei minori, che entra in irrimediabile e

insanabile conflitto con il diritto alla salute e con l'obbligo morale, deontologico e giuridico dei medici di prestare le cure ai malati. Tutte scelte che interrogano il sistema giuridico e che non possono non essere analizzate sotto il profilo della dimensione tragica delle stesse, nella misura in cui i valori in gioco appaiono essere inconciliabili. In questo periodo i cittadini fedeli hanno dovuto subire limitazioni forti al proprio sentire religioso, a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da SARS COV 2. Penso non tanto alle limitazioni alla libertà di culto, quanto all'impossibilità di celebrare il rito funebre per i propri parenti morti.

Credo appaia in tutta evidenza che tutte le volte in cui il sistema giuridico incontra i problemi che provengono dall'appartenenza religiosa delle persone e/o dalla religione in sé considerata, emerge il carattere della tragicità delle soluzioni giuridiche e il sistema giuridico entra in una sorta di crisi, che segna a volte il passaggio a un nuovo modello di "giustizia", fondato su nuovi valori, nuovi principi.

Una crisi che emerge ancora una volta in modo tragico nelle vicende che riguardano il conflitto tra sistemi culturali e religiosi all'interno della società multiculturale e multireligiosa. Un problema di proporzioni enormi, che in questa sede si può soltanto accennare. Recentemente, abbiamo assistito al tragico episodio della decapitazione in Francia di Samuel Paty, un professore di scuola che ha compiuto la "tragica scelta" di trasmettere ai suoi allievi i valori della *Republique* e che ha innescato, invece, una reazione violenta che è sfociata in un episodio di una tragicità devastante, scioccante per la cultura e l'immaginario delle nostre società. Un episodio che dovrebbe indurre a una riflessione seria sul livello di conflitto tra culture religiose e tra queste e gli ordinamenti costituzionali europei. Una riflessione sul modello di laicità fondata sulla netta separazione tra Stato e religione, un modello di laicità fondato esclusivamente sulla riproduzione sociale dei valori repubblicani, senza interrogarsi su come si possa invece risolvere questi conflitti attraverso una politica di mutuo riconoscimento delle culture religiose. Questo drammatico episodio ci pone dinanzi alla tragicità dell'affermazione della nostra laicità fondata sulla netta separazione tra diritto e religione, che ignora il conflitto che si può ingenerare tra i valori culturali veicolati dalle norme giuridiche e i valori culturali e normativi delle persone che appartengono a religioni e culture differenti. Un conflitto che andrebbe gestito e sanato attraverso il ricorso a un nuovo paradigma della laicità dello Stato, che sappia divenire fattore di traduzione interculturale, che sappia generare un sistema normativo che guardi al dialogo tra culture e religioni differenti come a una prospettiva nuova di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche. Una laicità, cioè, interculturale, che possa essere adattata alle dinamiche e ai conflitti tragici generati dall'incontro/scontro tra religioni e culture differenti⁵.

⁵ Cfr., M. Ricca, *Pantheon. Agenda della laicità intercultrale*, Palermo, 2012, pp. 9 ss.